

Management Consulting

**Il nuovo orientamento
dell'Agencia delle Entrate
sulla tassazione all'uscita
del trust.**



Management Consulting nasce da una convinzione forte all'interno di Borgogna | The House of Mind: è indispensabile essere veloci ad anticipare i cambiamenti e comunque ad adattarsi ad essi. La nostra inesauribile capacità di apprendere ci permette di essere sempre competitivi e all'avanguardia.



L'Agenda delle Entrate con la risposta all'interpello del 15 febbraio 2021, n 106 e del 18 maggio 2021 nn 351 e 352, sembrerebbe aver superato il proprio orientamento degli anni scorsi, allineandosi così anche alla impostazione maggioritaria della Corte di Cassazione.

Questa presa di posizione porrà in futuro non poche criticità, sia a chi aveva costituito trust interni in una logica successoria, sia alla stessa Agenzia che dovrà trovare delle soluzioni per alcune problematiche applicative le cui soluzioni appaiono tutt'altro che semplici.

Senza entrare nel merito delle scelte che dovrà fare l'Agenda delle Entrate, vedremo in seguito che tipo di criticità potrebbero riguardare i beneficiari dei trust.

Con la risposta al primo interpello, in sostanza è stato chiarito che nessuna imposta di successione e donazione sarà dovuta nel caso in cui disponente e beneficiario del trust coincidano, perchè di fatto, verrebbe meno il trasferimento di ricchezza.

Nei casi in cui, le due figure non dovessero coincidere, allora la tassazione su donazioni e successioni avverrebbe soltanto nel momento della devoluzione dei beni al beneficiario, perchè in tal caso si configurerebbe il trasferimento di ricchezza.



La precedente tesi dell’Agenzia delle Entrate aveva il vantaggio di semplificare la gestione delle successioni e donazioni perchè veniva definito tutto al momento dell’apporto.

Di conseguenza ogni evento successivo al momento del conferimento, diventava irrilevante alleviando allo stesso tempo la posizione del beneficiario.

L’obiettivo principale di molti disponenti (settlor) dei trust era evitare le conseguenze di eventuali futuri inasprimenti dell'imposizione sulle successioni e sulle donazioni.

Occorre ricordare infatti che le aliquote attualmente previste per le successioni e donazioni in Italia, sono decisamente inferiori rispetto alla maggior parte di quelle previste dagli altri Stati e quindi, la tassazione all’entrata, consentiva di cautelarsi dall’eventuale inasprimento futuro delle aliquote da parte del fisco italiano.

L'interpretazione della tassazione all'entrata comportava infatti la corresponsione dell'imposta sulle donazioni a fronte del trasferimento del patrimonio dal disponente al trustee e nessuna imposizione nei successivi passaggi del patrimonio ai beneficiari.

Malgrado tutto, il precedente orientamento aveva i suoi limiti.



Uno dei più importanti inconvenienti della precedente impostazione era, ad esempio rappresentato dall'applicazione dell'aliquota massima dell'8% sulle successioni e donazioni, in relazione a tutti i casi di trust in cui i beneficiari non erano individuati. Ma questo valeva anche nei casi in cui, ex post, fosse risultata la devoluzione ad un beneficiario il quale, in virtù dei rapporti con il settlor, avrebbe potuto beneficiare di un'aliquota più bassa.

Numerose sono le conseguenze del cambio di orientamento dell'Agenzia delle Entrate.

Innanzitutto sarà necessario comprendere cosa succederà alle imposte pagate all'entrata; se dovessero essere state versate nei termini (periodo di tre anni) sarebbe sicuramente auspicabile presentare istanza di rimborso, se invece tale termine fosse stato superato allora bisogna augurarsi che, a fronte del principio di affidamento nelle interpretazioni offerte dall'Agenzia delle Entrate, la stessa consenta il rimborso tardivo o la compensazione con le imposte che saranno dovute in futuro.

Una futura circolare, ci auguriamo, possa chiarire in parte questi punti.



Come accennavamo in precedenza, nel caso in cui disponente e beneficiario dovessero coincidere, l'Agencia delle Entrate sembra confermare che le imposte di successione e donazione non debbano essere versate, secondo il principio per cui, nel trust autodestinato, coincidendo la figura del disponente e del beneficiario, non si verificherebbe alcuno spossessamento da parte del disponente.

Lo stesso principio peraltro si dovrebbe applicare anche ai trust opachi e a quelli trasparenti, visto che la distinzione tra le due tipologie è riferita alle imposte sui redditi.

Lo stesso principio si dovrebbe inoltre applicare in tutte le ipotesi in cui non si verifichi la devoluzione del bene conferito in trust al beneficiario.

Questo accade, ad esempio, nelle fattispecie in cui il settlor coincide con il trustee (trust autodichiarato), nel caso in cui non è previsto alcun beneficiario.

Lo stesso può succedere per il trust di scopo, nei casi in cui sarà il trustee a dover identificare i beneficiari. Se non dovessero essere individuati, il ritrasferimento al beneficiario non dovrebbe scontare le imposte di successione e donazione. Lo stesso dovrebbe accadere nel caso di rinuncia da parte dei beneficiari con restituzione al settlor dei beni apportati.



Le stesse considerazioni dovrebbero valere nei casi in cui sia il beneficiario ad attribuire beni al trust. Questo avviene di solito nei casi in cui si vuol far gestire dal trustee un determinato patrimonio a favore di un beneficiario determinato, che coincide con il disponente.

Se il patrimonio per effetto della gestione dovesse incrementare, l'aumento di valore del patrimonio non dovrebbe rientrare nel calcolo delle imposte di successione e donazione, fermo restando il pagamento delle imposte sui redditi. In questo caso si eviterebbe una doppia tassazione.

Infine la Corte di Cassazione con sentenza 8791/2021 si è espressa affermando che nessuna conseguenza impositiva si dovrebbe verificare nel caso in cui i beni restituiti al disponente, dovessero essere differenti da quelli che erano stati inizialmente segregati.

In conclusione, se l'incertezza sulle future imposte può essere considerata svantaggiosa in un momento in cui le imposte sono basse, il fatto che l'imposizione stessa sarà sospesa per un lungo periodo va valutata positivamente, perchè le imposte non andranno pagate fino a quando i beni del trust non saranno definitivamente assegnati ai beneficiari.